

Decisione innovativa del Tribunale di Brescia in materia di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 22 CCII.

Allo scopo di facilitare l'accesso al credito da parte degli imprenditori in crisi in un'ottica di salvaguardia della continuità aziendale e di migliore soddisfazione del ceto creditorio, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (come successivamente modificato e integrato, da ultimo dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, nel seguito il "CCII") ha previsto con l'articolo 22 la possibilità che il tribunale conceda alla società in crisi l'autorizzazione a contrarre finanziamenti assistiti dal beneficio della prededucibilità, purché sia *"verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori"*.

Nel contesto delle prime applicazioni della norma, la giurisprudenza si è concentrata, sin da subito, da un lato, sui presupposti oggettivi e soggettivi per l'ottenimento dell'autorizzazione e, dall'altro lato, sulla possibilità che l'autorizzazione sia estesa ad erogazioni ripetute e differite nel tempo.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, assume particolare rilievo ed interesse il recente decreto del Tribunale di Brescia del 29 ottobre 2024, con il quale, sposando la tesi della ricorrente (assistita dallo Studio), è stata concessa l'autorizzazione ex art. 22 CCII a contrarre un finanziamento da erogarsi in due tranches a sostegno di uno sviluppo immobiliare, a sua volta funzionale alla realizzazione del piano di risanamento predisposto dalla società ricorrente a servizio dell'accordo ex art. 23, co. 1, CCII sottoscritto in esito alla composizione negoziata.

Al fine di rendere la decisione, il Tribunale si è avvalso tra l'altro del parere favorevole reso dall'Esperto, nonché della valutazione confirmatoria fornita dall'ausiliario a tal fine nominato nell'ambito del procedimento.

Link Utili: <https://www.quotidiano.ilsole24ore.com/art.php?t=S24&e=SO-LE&i=20241126&artid=1986670>

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Matteo Treccani, Partner
Email: matteo.treccani@grplex.com

Valentina Compiani, Counsel
Email: valentina.compiani@grplex.com

Filippo Maria Sanna, Associate
Email: filippomaria.sanna@grplex.com

NORME E TRIBUTI | Il Sole 24 Ore | 26/11/2024 |

Composizione, sì a finanziamenti prededucibili per la continuità



L'imprenditore in crisi può essere autorizzato dal tribunale, durante la composizione negoziata, a contrarre finanziamenti prededucibili in base all'articolo 22, comma 1, del Codice della crisi, purché sia verificata la funzionalità dei medesimi rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione del ceto creditorio. I nodi interpretativi attengono ai presupposti oggettivi e soggettivi per ottenere questi finanziamenti, nonché alla possibilità di autorizzazioni estese a erogazioni ripetute e differite nel tempo. Di questi temi si è recentemente occupato il Tribunale di Brescia (decreto del 29 ottobre 2024), cui la società ricorrente si è rivolta nell'ambito di un percorso di composizione negoziata domandando, ai fini del riconoscimento della prededuzione ex articolo 22, comma 1, lettera a, del Codice della crisi, di essere autorizzata a contrarre un finanziamento da erogarsi in due tranches. L'ottenimento della somma pattuita avrebbe costituito, ad avviso della proponente, presupposto essenziale per la buona riuscita del piano, favorendo la continuità diretta dell'attività di impresa avente a oggetto l'edificazione di un complesso immobiliare. Il ricorrente ha, inoltre, quantificato il beneficio per i creditori, evocando lo scenario opposto, in cui l'omessa erogazione del

finanziamento avrebbe indotto la liquidazione giudiziale, la quale non avrebbe beneficiato dell'incremento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dei lavori, al netto degli oneri finanziari prededucibili.

I giudici bresciani – sulla scorta dei pareri presentati dall'esperto e dall'ausiliario – hanno ritenuto sussistenti tutte le condizioni, implicite ed esplicite, previste al fine di contrarre finanziamenti prededucibili.

Condizione implicita è stata ritenuta l'idoneità del piano industriale a garantire il risanamento dell'impresa ex dell'articolo 22, comma 1, lettera a, del Codice della crisi. L'autorizzazione giudiziale mira, con tutta evidenza, a garantire all'imprenditore una serie di facilitazioni sul versante della nuova finanza e, in prospettiva (nonché in alternativa), anche al reperimento di acquirenti della propria azienda (o di rami di essa), allo scopo di promuovere il buon esito della composizione. L'erogazione del finanziamento in anteclasse non può, pertanto, prescindere dal contesto di soluzione negoziata nel quale tale erogazione si inserisce e al quale la stessa deve essere conforme.

Quanto, invece, alle condizioni esplicite (funzionalità del finanziamento sia alla continuità aziendale, sia al miglior soddisfacimento dei creditori), espressamente contemplate dalla norma, il Tribunale di Brescia ha ritenuto che la verifica di conformità del finanziamento alla prosecuzione dell'attività di impresa non debba essere valutato in astratto, ma in relazione al perseguimento della finalità propria della composizione, rappresentata dal risanamento dell'impresa. In altri termini, la sopravvivenza della continuità aziendale va prudenzialmente valutata in relazione alla sostenibilità economica dell'impresa a regime, tale da consentirle il superamento della crisi, come indicato dalla direttiva (Ue) 2019/1023 (24° considerando e articolo 4).

Ciò assume particolare rilevanza nel caso di specie, ove l'erogazione del finanziamento è destinata ad avvenire in due tranches, la seconda delle quali erogata soltanto a seguito dell'integrale rimborso della prima.

Sotto questo profilo, è lo stesso articolo 22, comma 1 bis, del Codice della crisi (come modificato dal correttivo-ter) che stabilisce che l'attuazione del provvedimento di autorizzazione possa avvenire anche dopo la chiusura della composizione negoziata. Nel solco di questa disposizione è, pertanto, possibile (e, talvolta, auspicabile) che l'autorizzazione all'erogazione di parte del finanziamento possa intervenire in un momento futuro, previa verifica della strumentalità della seconda tranche rispetto alla continuità futura, onde evitare che il beneficio della prededuzione venga riconosciuto «ora per allora», in termini ultronei rispetto alla sua finalità.

Sennonché – secondo la decisiva valutazione resa dall'ausiliario su richiesta del Tribunale – l'erogazione della seconda tranche è parsa al Tribunale ex ante funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale e al superamento della crisi. Risultando, pertanto, la contrazione del finanziamento funzionale alla migliore

soddisfazione dei creditori, il Tribunale di Brescia ha coraggiosamente accolto il ricorso proposto dalla debitrice, aprendo la strada alla possibilità di contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, anche «futuri», anziché procedere a uno «spezzettamento a Sal» delle erogazioni di finanziamenti in anteclassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Filippo D'Aquino

Abbonati per leggere Il Sole 24 Ore

Per poter sfogliare questo e gli altri articoli di Il Sole 24 Ore scarica l'applicazione sul tuo smartphone o sul tuo tablet dallo store

P.I. 00777910159 | Dati societari | © Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati - ISSN 2499-202X | Per la tua pubblicità sul sito: Websystem
Informativa sui cookie | Privacy e policy